

TI_GERICHTE 10.2007.192 vom 22. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.192

FR: TI_GERICHTE 10.2007.192 du 22 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 10.2007.192 del 22 gennaio 2008

Erwägungen

E. 14

cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell'art. 1 del nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez , Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri , Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86). Il principio "in dubio pro reo" disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all'apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a). Se l'innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore dell'accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo di dubitare della colpevolezza. Ognuno - indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia - beneficia di queste garanzie. Con il che, in particolare, l'equazione che vuole un delinquente per forza autore di determinati reati soltanto perché commessi con identiche modalità, in assenza di indizi più concreti, non può reggere. 6. Attraverso l'esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile addivenire al convincimento della colpevolezza dell'accusato. Al contrario, i soli elementi probatori agli atti (verbali di polizia dell'accusato e del compagno Z_____ e documentazione fotografica) sconfessano appieno la tesi accusatoria: non si saprà trovare nei verbali dell'accusato e di Z_____ un solo fatto o una circostanza atti a provare l'accusa di furto. I due verbali sono del resto perfettamente coerenti tra loro: l'accusato si professa estraneo ai fatti ed il teste Z_____ conferma appieno tale estraneità senza sbavature e contraddizioni, ammettendo senza riserve di aver commesso il furto agendo da solo, senza ne complici né coautori, e senza nemmeno informare l'amico delle sue intenzioni. Vi è poi la documentazione fotografica dalla quale scaturisce intatta la piena ed esclusiva responsabilità penale di Z_____: non vi è traccia di un aiuto o di una qualsivoglia collaborazione che potrebbe lasciar pensare anche solo alla complicità. Z_____ fa tutto da solo; l'accusato non viene mai ritratto nell'atto di aiutare, in

posizione sospetta di “palo” o quant’altro. Il sospetto - possibile anche alla luce dei precedenti - di un’azione concordata non trova né conferma probatoria né validi indizi nel fascicolo istruttorio. Il fatto che i due abbiano commesso in passato dei furti insieme non costituisce in sé né prova né indizio (vedi consid. 4) di correttezza o anche solo di una versione dei fatti concordata preventivamente. La cronologia delle verbalizzazioni non consente del resto di ritenere che gli interessati abbiano avuto modo di accordarsi sulla versione dei fatti, perlomeno nel tempo intercorso tra il fermo e la verbalizzazione. Da ultimo appare di estrema fragilità la tesi d’accusa, secondo cui la colpevolezza dell’accusato andrebbe desunta, fra l’altro, dal fatto che, tenuto conto dello spillatico di un richiedente d’asilo e con fr. 90.-- in tasca, la storiella dell’acquisto di un lettore MP3 sarebbe ridicola: una farsa concordata preventivamente tra l’accusato e l’amico. In proposito è la stessa accusa a rendere vacillante la propria tesi, riferendo di essersi interessata sui prezzi degli MP3 e di averne trovati scontati a fr. 79.-- (prezzo non scontato fr. 99.--). Va da sé che ogni dubbio in proposito deve comunque profittare all’accusato (“in dubio pro reo”) che va quindi prosciolto. P.q.m., visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri quesiti; proscioglie ACCU 1 dall’accusa di furto; assegna le tasse e le spese allo Stato; avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza; avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:
 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
 Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano. Il
 Giudice: Il Segretario: Distinta
 spese a carico dello Stato, fr. 50.-- tassa di giustizia fr. 50.--
 spese giudiziarie fr. 100.-- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.